

Regolamento n. 2006-02

**PROCEDURE DI CONSULTAZIONE
DELLA NORMATIVA IN PREPARAZIONE**

Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - a) “Banca Centrale”: Banca Centrale della Repubblica di San Marino
 - b) “LISF”: Legge 17 novembre 2005, n. 165;
 - c) “soggetti autorizzati”: soggetti autorizzati all’esercizio di una o più attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre 2005, n. 165;

Art. 2 - Campo di applicazione e fonti normative

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di consultazione di cui all’articolo 38, quinto comma, della LISF e trova le sue fonti normative negli articoli 38, quinto comma, e 39 della LISF.

Art. 3 - Scopo e oggetto della procedura di consultazione

1. La procedura di consultazione fornisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino informazioni sulla congruità di un progetto della medesima autorità, sul suo impatto, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.
2. La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di provvedimenti di carattere generale, che hanno ampia portata e che riguardano interessi essenziali dei soggetti autorizzati e/o dei clienti dei soggetti autorizzati, e che la Banca Centrale della Repubblica di San Marino intende emanare in attuazione della LISF.

Art. 4 – Partecipazione alla procedura di consultazione

1. Sono invitate a esprimere il proprio parere:
 - a) le associazioni rappresentative degli interessi dei soggetti autorizzati ai sensi della LISF;
 - b) le associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori.
2. In aggiunta alle associazioni di cui al primo comma, la Banca Centrale può individuare e invitare altri soggetti o associazioni a esprimere il proprio parere, ovvero aprire la procedura di consultazione al pubblico.

Art. 5 – Criteri di rappresentatività

1. Affinché i pareri espressi da un’associazione di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a), possano essere ritenuti rappresentativi degli interessi dei soggetti autorizzati ai sensi della LISF, l’associazione deve depositare presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino copia conforme dello Statuto e un certificato di vigenza, di cui all’articolo 4, secondo comma, della legge 13 giugno 1990, n. 68, aggiornato e una lista aggiornata dei soci.

2. Affinché i pareri espressi da un'associazione di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), possano essere ritenuti rappresentativi degli interessi dei consumatori, l'associazione deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 6 della Legge 28 ottobre 2005 n. 144 e depositare presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino copia dell'atto di iscrizione presso il Tribunale Unico di cui all'articolo 6, primo comma, della medesima legge, copia conforme dello Statuto e un elenco aggiornato delle cariche sociali.
3. Le associazioni di cui all'articolo 4, primo comma, sono inoltre tenute a comunicare alla Banca Centrale ogni variazione alle informazioni contenute nei documenti depositati ai sensi del presente articolo, primo e secondo comma, entro il termine di 15 giorni.

Art. 6 – Indizione della procedura di consultazione

1. La Banca Centrale indice la procedura di consultazione in seguito ad apposita delibera del Coordinamento della Vigilanza.
2. La delibera di cui al primo comma dovrà contenere, ai sensi dell'articolo 4, l'elenco dei soggetti invitati a presentare un proprio parere e l'indicazione dell'eventuale apertura della procedura al pubblico.
3. La Banca Centrale trasmette alle associazioni di cui all'articolo 4, primo comma e agli altri soggetti invitati a presentare un parere:
 - a) la bozza del provvedimento oggetto della procedura di consultazione;
 - b) l'eventuale relazione accompagnatoria;
 - c) ogni altra eventuale documentazione predisposta dalla Banca Centrale ai fini della partecipazione alla procedura medesima.
4. Nel caso in cui la procedura di consultazione sia aperta al pubblico, la Banca Centrale ne annuncia pubblicamente l'indizione sul proprio sito internet indicando le modalità secondo le quali può essere ottenuta la documentazione di cui al terzo comma.

Art. 7 – Organizzazione, forma e termine

1. La Banca Centrale prepara la procedura di consultazione, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati.
2. La procedura di consultazione si svolge per iscritto, in forma cartacea e/o in forma elettronica.
3. Le associazioni di cui all'articolo 4, primo comma, e gli altri soggetti invitati ad esprimere un parere concordano con la Banca Centrale le modalità di trasmissione dei pareri in forma elettronica.
4. Il termine per rispondere è stabilito in considerazione del contenuto e della portata del progetto ed è indicato nella delibera di cui all'articolo 6, primo comma.

Art. 8 – Trattamento dei pareri

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino prende atto dei pareri espressi e li valuta in relazione alle finalità di cui all'articolo 3, primo comma.

San Marino, lì 25 Aprile 2006.